

**COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA**

**PROVINCIA DI PESCARA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Nr. 08</b> <b>Del 29.09.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Imposta Unica Comunale-IUC- Integrazione e conferma Regolamento Imu approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 Ottobre 2012.
--	--

L'Anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18.15 nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1) LUCIANO LATTANZIO	P	
2) ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO	P	
3) ALFREDO STICCA	P	
4) ANNA MARIA DI BIASE	P	
5) STEFANO DI GIULIO	P	
6) GIUSEPPE ZAMPETTI		A
7) MARIKA MELCHIORRE	P	
8) RIZIERO ZACCAGNINI	P	
9) VITTORIO TARQUINIO	P	
10) FAUSTO EUSTACHIO BRUNO	P	

Assegnati nr. 10	In carica nr. 10	Presenti nr.09	Assenti nr. 01
------------------	------------------	----------------	----------------

E' presente l'assessore esterno Mario Palumbo.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Luciano LATTANZIO.

Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Fania COLANGELO

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Luciano Lattanzio introduce il presente punto all'ordine del giorno e relaziona sull'argomento;

Il consigliere Riziero Zaccagnini propone di eliminare dall'art. 2 comma 3 la dicitura "già pensionati" riferita agli AIRE ;

Il Sindaco propone di votare la proposta eliminando la dicitura, subordinandone l'efficacia all'esame della norma da parte degli uffici competenti;

Il consigliere Riziero Zaccagnini dichiara: "Votiamo a favore con la modifica proposta";

Il Sindaco replica: "Non abbiamo preclusioni a miglioramenti atti a migliorare il carico fiscale".

Esaurita la discussione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo A/1 – A/8 – A/9);
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizi Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/10/2012 di Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

**VISTO:**

1. che l'Imposta Municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale;
2. che presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147;
3. che l'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2012.

**PRESO ATTO** che, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;

- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- d) l'esenzione dell'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

**RITENUTO**, alla luce delle suddette modifiche normative, dover sostituire l'art. 2 del Regolamento IMU vigente con il seguente:

ART. 2 - Assimilazione all'abitazione principale;

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla Legge, viene assimilata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
  - b) l'unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2. l'assimilazione per entrambe le suddette tipologie opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00, comprensiva delle pertinenze. In caso di rendite superiori l'assimilazione opera sul valore corrispondente ai 500,00€;
3. a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. la sussistenza delle condizioni suddette deve essere debitamente dichiarata a mezzo autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da inoltrare all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui le condizioni si verificano. Per l'anno 2014 la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata IMU.

**VISTI** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 213/2012;

**VISTO** il Bilancio d'esercizio 2014 in corso di approvazione;

CONSIDERATO CHE la L. 23 maggio 2014, n. 80 che ha convertito in legge, con modificazioni, il [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#), recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 2014, n. 121 all' «Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).dispone che: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” per cui la modifica votata dal Consiglio Comunale non è efficace.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 147/2013 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Con votazione FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti espressa per alzata di mano:

### **DELIBERA**


- di sostituire l'art. 2 del vigente Regolamento IMU approvato con consiliare n° 34 del 30/10/2012 con il seguente:

**ART. 2** - Assimilazione all'abitazione principale;

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla Legge, viene assimilata all'abitazione principale e quindi scontato il regime fiscale agevolato per esse previsto:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
  - b) l'unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2. l'assimilazione per entrambe le suddette tipologie opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00, comprensiva delle pertinenze. In caso di rendite superiori l'assimilazione opera sul valore corrispondente ai 500,00€;
3. a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. la sussistenza delle condizioni suddette deve essere debitamente dichiarata a mezzo autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da inoltrare all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui le condizioni si verificano. Per l'anno 2014 la

domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata IMU.

- di confermare quant'altro previsto dal suddetto Regolamento;
- di rimandare, per quanto non previsto nel Regolamento di cui alla consiliare n. 34/2012, alle disposizioni di Legge vigenti nonché alle norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvate con consiliare nr. 43 del 04.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e negli altri Regolamenti Comunali vigenti;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Tocco da Casauria;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata ed unanime votazione.



# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale integrazione e conferma Regolamento IMU di cui alla consiliare 34 del 30/10/2012.

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)  
come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 213/2012

Visti gli atti istruttori, si esprime parere  favorevole  non favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Motivazioni

---

---

---

Tocco da Casauria, Li 22.09.2014

Il Responsabile del Servizio  
D'Ortenzio Marina

---

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**  
( Art. 151, comma 4, D. Lgs 18.08.2000, n° 267 )  
come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b ) legge 213/2012

Visti gli atti istruttori, si esprime parere  favorevole  non favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Tocco da Casauria, Li 22.09.2014

Il Responsabile del Servizio  
D'Ortenzio Marina

---

